

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3635 del 19/07/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA - EX D. LGS. 387/2003 - PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE (FOTOVOLTAICO) LOCALIZZATO IN COMUNE DI BORGONOVO V.T. (PC) - LOC. COLOMBARONE - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ SINCRONA. DITTA: JUWI DEVELOPMENT 02 S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3749 del 19/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciannove LUGLIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA – EX D. LGS. 387/2003 - PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE (FOTOVOLTAICO) LOCALIZZATO IN COMUNE DI BORGONOVO V.T. (PC) – LOC. COLOMBARONE - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ SINCRONA.

DITTA: JUWI DEVELOPMENT 02 S.R.L.

LA DIRIGENTE

Premesso che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

Visto in particolare quanto previsto al Titolo II, Capo I, Sezione II (Funzioni in materia di Ambiente ed Energia. Agenzia per la prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna) e all'art. 69 "Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso" della sopra citata L.R. 13/2015;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- il D.Lgs. 16.3.1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- la L. 23.8.2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- la L. 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2011/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ed in particolare l'art. 12 che:
- prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- dispone che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato ed è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.M. 10.9.2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.Lgs. 3.3.2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- il D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 23.12.2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- la L.R. 22.2.1993, n. 10 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative";
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 "Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad ARPAE Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili";

- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 "Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE";
- la nota della Regione Emilia-Romagna n. 829737 del 7/11/2019;

Vista l'istanza presentata in data 18/3/2021, acquisita al prot. Arpaie ai nn. 43102, 43108, 43113 e 43114 del 19/3/2021 con cui la ditta JUWI DEVELOPMENT 02 SRL ha richiesto, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, della potenza di 4.48 Mwp, da realizzarsi su terreni siti nel Comune di Borgonovo V.T. (PC), censiti al foglio foglio n° 14 mappali 151, 152, 95 e 15 e del Nuovo Catasto Terreni. I titoli richiesti nell'ambito dell'autorizzazione unica sono i seguenti:

- titolo abilitativo edilizio per la costruzione (SCIA);
- concessione di accesso carraio (Provincia di Piacenza – Servizio Viabilità);
- parere del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale VVF in materia di prevenzione incendi;
- nulla osta alla realizzazione dell'elettrodotto di connessione alla rete di distribuzione elettrica (elettrodotto MT con lunghezza inferiore a 500 m.);

Rilevato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica ...";

Dato atto che il progetto è già stato assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) conclusosi con Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale n. 19508 del 28/10/2019;

Verificato che il progetto prevede quanto segue:

1. la realizzazione di un parco fotovoltaico posizionando i moduli su apposite strutture di sostegno da fissare al terreno, realizzate tramite assemblaggio di profilati di carpenteria metallica; le strutture, di tipo modulare, consentono l'inserimento di diversi pannelli in linea. Il terreno interessato dall'impianto non subirà particolari modifiche morfologiche trattandosi di una zona pianeggiante venutasi a creare a seguito della attività estrattiva in passato svolta sull'area;
2. la posa di pannelli ad un'altezza massima di 2.35 m (+55° e - 55°), mentre da terra manterranno anche in condizione maggiormente gravosa almeno 0,6 m dal piano campagna;
3. i terreni interessati dal progetto sono identificati al foglio 14, mappali 151 (area impianto), 152, 95 e 15 (pista di accesso) del N.C.T. del Comune di Borgonovo V.T. (PC). L'area destinata alla realizzazione dell'impianto occupa una superficie pari a mq 78.270. Si rileva che nella documentazione presentata a supporto del procedimento di verifica di assoggettabilità (screening) veniva indicato che "I terreni oggetto di intervento risultano iscritti al Catasto del Comune di Borgonovo al Foglio N° 14 mappale 120 - parte (vedi ALL. N°2"PLANIMETRIA CATASTALE" scala 1:2.000). La superficie complessiva perimetrata è pari a mq. 81.375. ";
4. l'impianto fotovoltaico, suddiviso in due sottocampi, sarà costituito da n. 11.200 moduli a tecnologia silicio monocristallino da 400 Wp cad, per una potenza totale di 4.48 Mwp.;
5. l'area ove è prevista la realizzazione del parco fotovoltaico giace a circa 1,5 km ad est del Comune di Borgonovo Valtidone e si inserisce in un territorio a vocazione prettamente agricola (come riportato nella relazione generale allegata al progetto);
6. la soluzione di connessione alla rete di E-Distribuzione spa per il dispacciamento dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico prevede il collegamento diretto con la linea aerea a MT esistente che attraversa l'area di intervento in senso longitudinale (palo posto lungo il confine meridionale); la linea sarà realizzata completamente in cavo interrato;
7. sarà realizzata una barriera vegetale articolata lungo tutto il perimetro, (esternamente alla recinzione), al fine di minimizzare la percezione visiva dell'impianto; la siepe di nuovo impianto, di lunghezza pari a circa 1300 metri, sarà monofilare a funzione schermante, naturalistica e paesaggistica; gli esemplari arbustivi saranno posizionati con distanza di m 2 sulla fila, creando vere e proprie recinzioni e associando in vario modo le specie selezionate;

8. il ripristino dell'originario accesso alla S.P. n°11 realizzato a servizio della coltivazione della cava Colombarone (ex concessione stradale n° 2/2009 con determina n°79 del 22/01/2009). Le opere originariamente realizzate sono ancora in essere anche se al termine della coltivazione venne ripristinata la segnaletica orizzontale originaria. L'accesso sarà regolamentato da cancello o sbarra di chiusura. La concessione di accesso carraio (nella medesima posizione del precedente) è richiesta all'interno del presente procedimento all'Amministrazione Provinciale Servizio Viabilità con apposita modulistica e relativa documentazione;
9. l'area destinata alla realizzazione dell'impianto risulta nella disponibilità della Ditta proponente mediante atto di costituzione di diritto di superficie redatto davanti al Notaio Toscani in data 30/7/2020;

Dato atto del seguente iter istruttorio:

- a seguito della presentazione dell'istanza di cui sopra il SAC dell'Arpae di Piacenza, con nota n. 48447 di prot. del 29/3/2021, ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del presente provvedimento;
- con nota del 19/4/2021 prot. n. 60120 il SAC di Arpae Piacenza ha indetto la conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona e telematica, ex art. 14 L. 241/1990 convocando la prima riunione per il giorno 20/5/2021, successivamente rinviata al giorno 21/5/2021, con nota del 18/5/2021, prot. n. 78013;
- con nota del 31/5/2021, prot. n. 85538, il SAC di Arpae Piacenza ha trasmesso il verbale della prima riunione della conferenza di servizi, sospendendo il procedimento a seguito di richiesta di documentazione integrativa;
- la Ditta proponente ha trasmesso documentazione integrativa con note acquisite al prot. Arpae nn. 103673 e 103798 del 2/7/2021;
- la seconda riunione della conferenza di servizi si è tenuta in modalità telematica il data 8/7/2021 (convocata con nota del SAC di Arpae Piacenza del 5/7/2021, prot. Arpae n. 104992). Al termine della riunione, a seguito dell'esposizione del progetto, di alcuni chiarimenti forniti dal proponente e dell'acquisizione dei pareri positivi di seguito elencati, la conferenza ha espresso parere favorevole al rilascio del presente provvedimento di autorizzazione, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni indicate nel successivo dispositivo;
- i verbali delle riunioni della conferenza di servizi sono depositati agli atti del SAC di Arpae Piacenza, precisamente ai prott. n. 85538 del 31/05/21 e n.108202 del 09/07/2021;

Preso atto dei pareri/nulla osta/atti di assenso ad oggi pervenuti:

- nulla osta Aeronautica Militare Comando 1^a Regione Aerea del 4/5/2021 prot. n. M_D AMI001 REG2021 0009469 (prot. Arpae n. 70333 di pari data);
- nota del 26/4/2020 prot. n. 3540 (prot. Arpae n. 64303 di pari data) con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza ha comunicato che l'intervento in oggetto interessa un'area tutelata ai sensi della parte Terza ('Beni Paesaggistici') del D.Lgs. 42/2004 e smi. pertanto la parte di opere in progetto ricadenti in tali aree saranno soggette alla preventiva autorizzazione paesaggistica prevista all'Art. 146 D.Lgs 42/2004 (provvedimento di competenza del Comune); ha comunicato inoltre che, per quanto di competenza ai fini istruttori, non si rilevano elementi ostativi all'intervento. In relazione agli aspetti di tutela archeologica, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004, ha ribadito i contenuti della propria precedente prot. n. 7750 del 16.09.2019 con cui ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera, fatto salvo quanto disposto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate;
- nulla osta (con prescrizioni) espresso dal Comando Marittimo Nord - Ufficio Infrastrutture e Demanio del 07/04/2021 prot. n. M_D MARNORD0010921 (prot. Arpae n. 53877 del 8/4/2021);
- nota M.I.S.E. DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI Divisione IX – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna U.O. III[^] - Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche

del 22/4/2021 prot. n. 61214 (prot. Arpae n. 62415 di pari data) con cui è stato confermato il nulla osta già espresso con nota del 16/2/2021 prot. n. 25167, fatta salva realizzazione di una diversa linea. La Ditta proponente ha confermato, con nota assunta a prot. Arpae al n. 76390 del 14/5/2021, che nessuna modifica è stata apportata al progetto dell'impianto per cui è stato rilasciato il suddetto Nulla Osta;

- nulla osta del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza del 31/3/2021, prot. 4176 (prot. Arpae n. 50788 del 31/3/2021), fatta salva la necessità di acquisire idonea dichiarazione attestante il fatto che nell'area interessata dall'impianto fotovoltaico in argomento non sussistano attività comprese nell'elenco di cui all'All. I del DPR 151/2011. Il rappresentante della Ditta proponente, nel corso dell'ultima seduta della Conferenza di servizi, ha attestato che nell'area interessata dall'impianto fotovoltaico non sussistono attività comprese nell'elenco di cui all'All. I del DPR 151/2011;
- nota di e-distribuzione spa del 19/5/2021, prot. n. 424988 (prot. Arpae n. 79443 di pari data) con cui viene reso noto che *"l'impianto di produzione in oggetto risulta essere interferente con una nostra linea aerea in Media Tensione, come già evidenziato nella relazione allegata al progetto definitivo in vostro possesso. Il progetto definitivo è stato sviluppato considerando che l'attuale linea elettrica a MT fosse spostata con interrimento così come richiesto dal proponente, purtroppo lo stesso non ha poi accettato il preventivo che nel frattempo è decaduto per cui, almeno al momento, la linea aerea MT risulta interferente con l'area nella quale è prevista la realizzazione del campo fotovoltaico. Ne consegue che, per quanto di nostra competenza, non sarà possibile dare corso alle attività di connessione dell'impianto di produzione, se prima non si sarà ottemperato allo spostamento dell'impianto interferente procedendo con una nuova richiesta di spostamento impianto"*;
- nota del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. del 19/05/2021, protocollo n. 2021/0103984 (prot. Arpae n. 79698 del 20/5/2021) con cui ha comunicato di non ravvisare aspetti di competenza, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 630 del 28/05/2021 ad oggetto: "STRADA PROVINCIALE N. 11 DI MOTTAZIANA. CONCESSIONE STRADALE (N. 42/2021) PER LA REALIZZAZIONE DI UN ACCESSO CARRAIO, ALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 8+160 LATO DESTRO, NEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC)";
- Determinazione del Responsabile del Servizio Politiche del Territorio del Comune di Borgonovo V.T. (PC) n. 126 del 03.07.2021 (acquisita durante la seduta conclusiva della Conferenza di servizi) di esclusione dell'intervento di manutenzione e sistemazione della strada carraia già esistente per l'accesso al campo fotovoltaico dal rilascio di Autorizzazione Paesaggistica;
- nulla osta del CTR Radiazioni Non Ionizzanti CEM dell'Arpae di Piacenza (prot. 106970 del 8/7/2021);
- nulla osta di Terna spa (acquisito nel corso della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi) fatta salva l'ottemperanza alla prescrizione riportata nel successivo dispositivo;

Considerato che, con riferimento alla mancata partecipazione alla riunione di c.d.s. o alla mancata espressione di pareri/nulla osta/assenso comunque denominati da parte degli altri Enti convocati, ai sensi dell'art. 14 – ter c. 7 della L. 241/1990 *"Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ..."* non avendo rappresentato motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento;

Dato atto che la Ditta proponente ha provveduto al versamento della tariffa istruttoria, così come prevista dal Tariffario Arpae;

Verificato che:

- l'area interessata dalla realizzazione del progetto, oggetto di pregressa attività estrattiva, attualmente completamente ripristinata, in applicazione delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna con nota n. 829737 del 7/11/2019, ricade nell'ambito del B7 della D.A.L. 28/2010, approvata dalla Regione Emilia Romagna in attuazione delle linee guida nazionali di cui al DM 10 settembre 2010;
- dal certificato di destinazione urbanistica si rileva che l'area è attualmente classificata come agricola, conseguentemente il terreno interessato dall'area di progetto ricade nel punto B.7 della

DAL 28/2010 il che non comporta un divieto alla realizzazione dell'impianto, bensì la necessità che l'area di progetto occupi al massimo il 10% di aree agricole contigue nella disponibilità del richiedente, senza che l'applicazione di queste norme comprometta il raggiungimento degli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonte rinnovabile, come richiesto dalle normative comunitarie e nazionali;

- la Ditta proponente ha presentato idoneo titolo di disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, per una superficie totale non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente;

Ritenuto, alla luce dell'attività istruttoria condotta mediante la conferenza di servizi appositamente indetta, che sussistono le condizioni per il rilascio, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e della L.R. n. 26/2004, dell'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione dell'impianto indicato in oggetto;

Dato atto che nel presente provvedimento confluiscono le seguenti autorizzazioni, nullaosta o atti di assenso:

- titolo abilitativo edilizio per la costruzione (SCIA);
- concessione di accesso carraio (Provincia di Piacenza – Servizio Viabilità);
- parere del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale VVF in materia di prevenzione incendi;
- nulla osta alla realizzazione dell'elettrodotto di connessione alla rete di distribuzione elettrica (elettrodotto MT con lunghezza inferiore a 500 m.);

Vista la documentazione agli atti ed in particolare le dichiarazioni ed attestazioni fornite dalla Ditta proponente;

Dato atto che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- dalla data del 01/06/2021 è titolare della Responsabilità del Procedimento, in sostituzione del precedente Responsabile del Procedimento dott. ssa A. Torselli collocata in quiescenza dalla citata data, la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- la Responsabile del procedimento dott.ssa Angela Iaria e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta della Responsabile di Procedimento;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n. 241/1990, in forma simultanea e modalità sincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. di **approvare**, ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003 e della L.R. n. 26/2004, il progetto presentato dalla Ditta **JUWI DEVELOPMENT 02 S.R.L.**, avente sede in Comune di Verona, via Sommacampagna n. 59/D (C.F. 04596750234), relativo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, della potenza di 4.48 Mwp, da realizzarsi su terreni siti nel Comune di Borgonovo V.T. (PC), identificati al foglio 14, mappali 151 (area impianto), 152, 95 e 15 (pista di

accesso) del N.C.T. del Comune di Borgonovo V.T. (PC). L'area destinata alla realizzazione dell'impianto occupa una superficie pari a mq 78.270;

2. di **autorizzare**, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e della L.R. n. 26/2004, la Ditta **JUWI DEVELOPMENT 02 S.R.L.** alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di cui al precedente punto 1. così come risultante dalla documentazione tecnica presentata dalla Ditta proponente in allegato all'istanza richiamata in premessa ed alle successive integrazioni, nel rispetto dei limiti e prescrizioni di seguito indicati;
3. di **stabilire** che l'autorizzazione all'esercizio delle opere di cui sopra ha una validità di 30 anni, in conformità alla prevista vita tecnica dell'impianto indicata dalla Ditta proponente, decorrenti dalla data di fine lavori comunicata al SAC di Arpae Piacenza;
4. di **dare atto** che:
 - i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
 - il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso necessari per la realizzazione e gestione dell'opera indicata in oggetto:
 - titolo abilitativo edilizio per la costruzione (SCIA);
 - concessione di accesso carraio (Provincia di Piacenza – Servizio Viabilità);
 - parere del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale VVF in materia di prevenzione incendi;
 - nulla osta alla realizzazione dell'elettrodotto di connessione alla rete di distribuzione elettrica (elettrodotto MT con lunghezza inferiore a 500 m.);
5. di **stabilire** che le prescrizioni che la Ditta è tenuta a rispettare sono le seguenti:
 - a) tutte le opere ed interventi previsti dal progetto dovranno essere realizzate in conformità alla documentazione progettuale presentata all'interno della presente procedura;
 - b) i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo e conclusi entro 36 mesi dal medesimo termine;
 - c) dell'inizio dei lavori e della conclusione deve essere data comunicazione al Comune interessato, ad Arpae ed all'AUSL;
 - d) durante l'attività di cantiere si dovrà provvedere alla bagnatura, qualora necessario, dei luoghi soggetti al passaggio dei mezzi d'opera e dei cumuli di materiale (inerti e terre e rocce da scavo) soggetti all'azione del vento;
 - e) per quanto attiene alla concessione stradale (rif. D.D. Provincia di Piacenza n. 630 del 28/5/2021):

Prescrizioni generali:

- a) la concessione viene rilasciata limitatamente alle competenze della Provincia di Piacenza in materia di viabilità, fatti salvi gli eventuali più restrittivi vincoli imposti da strumenti urbanistici vigenti, e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali il Concessionario assume ogni responsabilità, rimanendo inoltre obbligato a mantenere indenne e sollevata la Provincia da ogni azione, molestia o spesa che potesse, in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione, essere loro causata dalla concessione medesima;
- b) Il Concessionario avrà l'obbligo di riparare tutti gli eventuali danni ascrivibili ai lavori, ai depositi ed alle attività derivanti dall'attuazione della concessione di cui sopra;
- c) La Provincia si riserva la facoltà di revocare e modificare in qualunque tempo la concessione di cui trattasi e di imporre eventuali ulteriori condizioni, sia modificative che sostitutive o aggiuntive, senza che il concessionario abbia alcun diritto di pretendere compensi o risarcimento di danni. Nel caso di eventuali variazioni al corpo stradale o alla conformazione della strada, di qualunque natura ed importanza, il concessionario non potrà pretendere alcuna indennità per pregiudizi, incomodi o deprezzamenti che potrebbero essere arrecati alle opere eseguite in di-

pendenza della concessione, nè potrà pretendere l'esecuzione di alcun lavoro di adattamento, sistemazione od altro da parte della Provincia;

d) Gli obblighi e gli oneri indicati al precedente punto "b" si estendono anche alle condotte, agli impianti e ai servizi collocati entro le fasce di rispetto stradali;

e) Si intendono espressamente richiamate, al fine della loro rigorosa applicazione, tutte le prescrizioni dettate dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti, ed in particolare dal Nuovo codice della strada (Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495 modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 16.9.1996 n. 610), nonché del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione N° 46 del 22/12/2020;

f) La manutenzione delle opere realizzate nell'ambito della sede stradale (costituita, ai sensi del citato D.Lgs. n. 285/1992, dalla carreggiata e dalle sue pertinenze), formanti oggetto della concessione, è sempre a carico del Concessionario, il quale sarà tenuto, in seguito a semplice invito del Servizio scrivente e nei modi da questo prescritti, ad eseguirla senza indugio, a pena di immediata revoca della concessione e di risarcimento dei danni causati alla sede stradale o a soggetti terzi dalla mancata o carente manutenzione;

g) la concessione si riferisce ai soli aspetti inerenti alla sicurezza della circolazione stradale, nell'ambito delle competenze attribuite all'Ente proprietario della strada (Provincia di Piacenza) dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, e dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495, fermo restando a carico del concessionario l'espletamento delle eventuali procedure da espletare in base a disposizioni in materia urbanistico-edilizia.

Prescrizioni speciali:

1. Le opere dovranno essere eseguite dal richiedente, a propria cura e spese ed in perfetta conformità ai particolari risultanti dalla domanda, salvo quanto possa risultare specificatamente modificato dalle prescrizioni contenute nella Concessione;

2. Durante l'esecuzione dei lavori per l'ampliamento della Strada Provinciale n. 11 di Mottaziana è vietato interrompere o, comunque, ostacolare il transito della circolazione stradale, restando inibita la formazione sul piano viabile di depositi di materiali, attrezzi, ecc.; non dovrà essere ostacolato, inoltre, il libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di scolo;

3. L'accesso sarà fruibile unicamente per i veicoli provenienti da Gragnano Trebbiense mentre l'immissione sulla viabilità provinciale dalla proprietà privata è consentita solo in direzione Gragnano Trebbiense (tranne per gli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t). Tali divieti dovranno essere segnalati secondo quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada;

4. L'allargamento della sede stradale provinciale sarà dovuto alla creazione di una corsia centrale di accelerazione, larga 3,50 metri e lunga 64,00 metri, che consente ai mezzi che in uscita dal parco fotovoltaico di immettersi nella corsia "direzione Gragnano Trebbiense";

5. La larghezza dell'accesso carraio avrà una larghezza di metri 4,00 comportando una occupazione di m 12,00 di area pubblica (art. 44 Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria);

6. L'accesso carraio dovrà staccarsi a perfetto livello del ciglio stradale, lasciando inalterata la banchina per pendenza ed inclinazione;

7. La zona di banchina in corrispondenza dell'accesso e la zona interna, dovranno essere protette da pavimentazione bituminosa e mantenuta sempre senza fango o sporcizia. In ogni caso, è fatto obbligo al richiedente di impedire che i veicoli che transitano sull'accesso portino fango o sporcizia sulla strada;

8. L'accesso carraio sarà sistemato in modo non solo da raccogliere o scaricare fuori strada le acque della carreggiata, ma anche da impedire che altre acque vengano riversate sulla strada;

9. La realizzazione della tombinatura dovrà essere tale da lasciare libero corso alle acque che si convogliano nella cunetta stradale anche in epoca di dirotte e prolungate piogge, e senza dar

luogo a rigurgiti o tracimazioni, e senza provocare ristagni, rinterri ecc..; comunque il diametro interno dei tubi non dovrà essere minore di m 0,60;

10. Lo spurgo del fosso stradale, in corrispondenza del manufatto, è sempre carico del richiedente. Esso dovrà eseguirlo a semplice richiesta, fatta per lettera dall'Amministrazione concedente, la quale resta autorizzata, senza altra difficoltà, ad effettuarlo di ufficio a danno dello stesso richiedente quando lo stesso non vi abbia ottemperato nel termine che nella lettera stessa sarà stato prefissato;

11. Nella esecuzione dei lavori è vietato danneggiare la strada in oggetto e relative pertinenze, qualora ciò si verificasse per causa maggiore, è fatto obbligo al richiedente di provvedere al ripristino delle parti danneggiate nel più breve tempo possibile;

12. Eventuali ulteriori danni alla strada ed alle sue pertinenze che si verificassero in corso d'opera, dovranno essere perfettamente riparati, a cura e spese di codesto richiedente, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni dal loro verificarsi e nei modi che saranno indicati da questo Servizio; qualora non venga osservato detto termine, si farà eseguire tutte le riparazioni che si rendessero necessarie per la sicurezza della viabilità e per la manutenzione del piano viabile, addebitando a codesto richiedente tutte le spese sostenute comprese quelle tecniche;

13. Le macchine operatrici, se operanti sulla sede stradale bitumata, dovranno essere munite di ruote pneumatiche al fine di non danneggiare in alcun modo la pavimentazione stradale interessata;

14. Dovrà aversi la massima cura per non ostacolare lo scolo laterale delle acque della strad;

15. L'accesso carraio dovrà essere segnalato, a cura e spese del richiedente, con il segnale di "PASSO CARRABILE" rappresentato nella Figura 78, prevista dall'art. 120 del citato D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada);

16. L'imposta di chiusura dell'accesso carraio, se non dotata di apertura automatica, dovrà essere apribile solo verso l'interno e dovrà essere collocata ad una distanza dal ciglio bitumato tale da non intralciare la viabilità della Strada Provinciale nell'arco di tempo di apertura dello stesso;

17. Esaurita la vita utile dell'impianto fotovoltaico si dovrà provvedere alla chiusura dell'accesso e al ripristino della sezione attuale della carreggiata stradale;

18. Poiché il rispetto delle suddette prescrizioni è essenziale per la sicurezza della circolazione veicolare, il richiedente sarà ritenuto responsabile di eventuali danni che si verificassero a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori;

19. Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere adottati i criteri di sicurezza vigenti in materia;

20. Durante lo svolgimento dei lavori, e fino al completo ripristino della strada e delle sue pertinenze interessate dalle opere in argomento, è fatto obbligo al richiedente di provvedere alle necessarie e prescritte segnalazioni sia diurne che notturne previste dal vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992 n.285), dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n.495) e dal Disciplinare tecnico per la segnalazione dei cantieri stradali (D.M. 10 luglio 2002), restando sollevata la Provincia da qualsiasi responsabilità potesse derivare per danni a persone o cose in dipendenza dei lavori stessi;

21. La concessione si riferisce ai soli aspetti inerenti alla sicurezza della circolazione stradale, nell'ambito delle competenze attribuite all'Ente proprietario della strada (Amministrazione Provinciale) dal Nuovo Codice della Strada, fermo restando a carico del richiedente l'espletamento delle eventuali pratiche da esperire in base a disposizioni in materia urbanistico-edilizia;

22. La concessione viene rilasciata senza pregiudizio dei terzi, verso i quali il richiedente assume ogni responsabilità rimanendo inoltre obbligato a tenere indenne e rilevata l'Amministrazione Provinciale da ogni molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione essere cagionata dalla concessione stessa;

23. il richiedente dovrà comunicare l'inizio e la fine dei lavori per consentire la sorveglianza e le eventuali contestazioni da parte del personale del Servizio della Provincia di Piacenza;

24. I lavori, oggetto della concessione, dovranno essere ultimati nel termine di dodici mesi dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, della lettera di comunicazione dell'avvenuto rilascio della concessione stessa. Nel caso in cui i lavori non venissero ultimati entro il termine anzidetto, in assenza di conveniente proroga che dovrà essere tempestivamente richiesta, qualora necessario, dal richiedente, la concessione dovrà ritenersi decaduta ad ogni effetto, e il richiedente sarà obbligato a ripristinare la situazione preesistente, entro i termini che verranno disposti e comunicati dal Servizio della Provincia di Piacenza;

- f) l'impianto di produzione in oggetto risulta essere interferente con una linea aerea in Media Tensione di e-distribuzione spa pertanto non sarà possibile dare corso alle attività di connessione dell'impianto di produzione, se prima non si sarà ottemperato allo spostamento dell'impianto interferente procedendo con una nuova richiesta di spostamento impianto. Inoltre a costruzione avvenuta, le opere di rete per la connessione saranno ricomprese negli impianti del gestore di rete e saranno quindi utilizzate per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione. Conseguentemente il titolare dell'autorizzazione all'esercizio di tali opere non potrà che essere e-distribuzione spa, pertanto le realizzande opere di rete per la connessione che verranno ricomprese negli impianti del gestore di rete dovranno essere escluse dall'eventuale obbligo di rimozione e ripristino dei luoghi che potreste riservare all'impianto di produzione alla fine della sua vita utile (rif. Nota e-distribuzione spa del 19/5/2021, prot. n. 424988 - prot. Arpae n. 79443 di pari data);
 - g) dovranno essere rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia di interferenze in osservanza alle norme richiamate nell'Atto di Sottomissione n° 3 / 3842 del 22 settembre 2020, trasmesso dall'impresa Juwi Development 02 S.r.l., nonostante nessun impianto di comunicazioni elettroniche sarà interessato con attraversamenti e/o parallelismi dalle condutture di energia elettrica sotterranea (rif. nota M.I.S.E. 25167 del 16/2/2021);
 - h) tenuto conto della tipologia di lavori, la Società richiedente, nel realizzarli, dovrà effettuare le dovute indagini preliminari esplorative ed adottare tutte le precauzioni necessarie in materia (rif. nota Comando Marittimo Nord - Ufficio Infrastrutture e demanio n. M_D MARNORD0010921 del 07/04/2021);
 - i) la Ditta proponente deve provvedere al rispetto di quanto disposto dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate;
 - j) deve sempre essere accessibile, entro il tempo di 1 ora dalla chiamata per richiesta di intervento, l'area dell'impianto per interventi di manutenzione all'elettrodotto che attraversa tale area (rif. nulla osta di Terna spa espresso nel corso della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi);
 - k) alla fine della prevista vita tecnica dell'impianto, attualmente fissata in 30 anni, deve essere attuato il ripristino dell'area occupata dall'impianto fotovoltaico e delle opere accessorie, escluso l'impianto di connessione alla rete di distribuzione, nel rispetto delle previsioni progettuali e delle vigenti normative ambientali, edilizie, urbanistiche e di sicurezza;
 - l) prima dell'inizio lavori deve essere presentata ad Arpae, pena revoca del presente provvedimento (previa diffida), idonea cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-55 del 15/04/2016, per un importo pari ad Euro a 73.171, così come indicato nel documento denominato "14 Stima costi dismissione impianto" allegato all'istanza e successiva integrazione del 2/7/2021;
 - m) le opere non devono interferire con beni o diritti di terzi, ivi incluse le servitù militari.
6. di **fare riserva** di ritirare o modificare, in via di autotutela, il presente provvedimento, ove nel prosieguo dovessero essere acquisiti nuovi ed ulteriori elementi valutativi inconciliabili con i contenuti del provvedimento stesso;

7. di **rendere noto** che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione all'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
8. di **trasmettere** il presente provvedimento alla Ditta proponente e agli Enti coinvolti nel procedimento.

**Sottoscritta digitalmente dalla
Dirigente responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Anna Callegari)**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.